

COMUNE DI ALPAGO

REGOLAMENTO VOLTO AL SOSTEGNO FINANZIARIO DELLE MICRO ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI E DELLE IMPRESE AGRICOLE NEL COMUNE DI ALPAGO

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.12.2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del*

Art. 1 – Finalità

Il Comune di Alpago, al fine di promuovere ed incentivare lo sviluppo economico locale, nonché evitare lo spopolamento e la desertificazione dei centri abitati, sostiene le micro attività commerciali e artigianali e le imprese agricole, come definite dalla vigente normativa (per le micro imprese, vedasi D.Lgs. n. 139/2015, che ha recepito le indicazioni contenute nella Direttiva 2013/34/UE, e s.m.i.).

Vengono concessi contributi per l'apertura di nuove attività, ristrutturazioni strutturali o impiantistiche, rinnovo di locali o di attrezzature nei seguenti settori:

- strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere, ivi compreso il Bed & Breakfast;
- commercio al dettaglio la cui superficie di vendita non superi il limite di 250 mq (c.d. esercizio di vicinato);
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- piccoli imprenditori artigiani (esclusivamente imprese individuali o familiari);
- imprenditori agricoli professionali (IAP) e cooperative agricole;
- start up.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi le imprese individuali, le società di persone o di capitali o cooperative, regolarmente iscritte al registro imprese, già operanti nel Comune di Alpago o che intendano iniziare l'attività a seguito di sub-ingresso, trasferimento o nuova apertura, a carattere commerciale, turistico, produttivo secondo le tipologie specificate all'articolo 1.

Per gli imprenditori agricoli professionali, dà titolo ad accedere al contributo l'iscrizione alla Camera di Commercio, accompagnata dalla richiesta di iscrizione all'AVEPA, anche se non si è ancora in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del Dlgs. n. 99/2004 art. 1.

Per le attività professionali che non prevedano iscrizione al registro delle imprese, per i soggetti di cui all'art. 3, è sufficiente la presentazione della certificazione di attribuzione partita IVA emessa dall'Agenzia delle Entrate.

Sono esclusi dal contributo:

- le attività di soggetti la cui sede legale ed operativa siano situate fuori dal Comune di Alpago;
- i servizi finanziari ed assicurativi;
- gli studi professionali (ad esclusione delle start up)
- le agenzie d'affari;
- le sale giochi e sale scommesse;
- attività di vendita armi ed articoli per adulti (sexy shop);
- gli esercizi che ospitano slot-machine
- le attività non in regola con gli obblighi fiscali e previdenziali (come da apposito DURC) o insolventi rispetto a tasse e imposte comunali, o aventi liti pendenti con il Comune.

Sono equiparati ai settori di cui all'art. 1 e possono pertanto accedere al contributo, i soggetti subentrati in attività esistenti, con eccezione dei casi di cessione, donazione e affitto di azienda, da genitore a figlio, qualora sia prevista a qualunque titolo la partecipazione del cedente, nonché i casi di trasformazione, variazione e modifica della compagine o della natura giuridica del soggetto imprenditore.

Art. 3 - Start up

Per favorire e supportare processi di creazione e avvio di nuove attività d'impresa, il Comune di Alpago destina un contributo particolare in favore degli aspiranti imprenditori.

I soggetti beneficiari, a differenza e a completamento di quanto indicato negli articoli precedenti, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- età compresa tra i diciotto e i trent'anni compiuti;

- stato di perdita **involontaria** di lavoro per i lavoratori di età compresa tra i trentuno e l'età pensionabile.

Art. 4 - Spese finanziabili

Costituiscono oggetto del contributo previsto dal presente regolamento le seguenti voci di spesa (esclusa IVA e ogni altro onere fiscale) sostenute dall'impresa a decorrere dall'anno solare precedente la data di presentazione della domanda:

1. Spese sostenute per la creazione di nuove società, in particolare: per atti notarili, per iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) e per assistenza fiscale e legale connesse alla costituzione di nuova impresa;
2. Spese per la partecipazione a corsi di formazione (titolari d'azienda, soci e personale dipendente) istituiti da enti pubblici, associazioni di categoria ed enti e/o agenzie ufficialmente riconosciute;
3. Spese per l'ampliamento e l'adeguamento dei locali sede dell'azienda alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, ivi comprese le verifiche tecniche (progettazione, direzione, contabilità dei lavori, coordinamento e sicurezza);
4. Acquisto di macchinari a norma ed attrezzature esclusivamente finalizzate all'esercizio dell'impresa (nuovi e/o usati). I beni materiali devono essere direttamente collegati all'iniziativa commerciale, artigianale ed agricola, a condizione che offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità. Restano esclusi gli acquisti di automezzi e furgoni.

Le spese per le quali si richiede il contributo non devono essere già state oggetto di finanziamento a fondo perduto da parte di altri enti pubblici.

Art. 5 - Entità del contributo

L'importo minimo delle spese finanziabili, l'entità percentuale del contributo ed il limite massimo dello stesso sono stabiliti, per ciascun anno, con deliberazione della Giunta Comunale, differenziandoli a seconda dell'ubicazione dell'attività in zona A o in zona B, come da allegato, e per le start up.

Art. 6 - Domande e graduatorie

Domande - I soggetti interessati ad accedere al contributo ed in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento devono presentare al protocollo del Comune, mediante consegna a mano **o a mezzo pec**, una domanda redatta sui modelli predisposti dall'Amministrazione.

Alla domanda dev'essere allegata:

1. copia autentica della documentazione di spesa fiscalmente in regola e copia di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento integrale;
2. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta su modello predisposto dall'Amministrazione, efferente i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente regolamento, in rispetto del regime comunitario *de minimis*, la sede legale ed operativa nel Comune di Alpagò, l'impegno a non impiegare nell'esercizio commerciale per i cinque anni successivi all'erogazione del contributo sistemi di slot machine e l'impegno a restituire il contributo qualora venga accertata l'inesistenza dei requisiti all'atto della domanda;
3. una dichiarazione di impegno a non alienare o trasferire ad altro titolo il locale o il bene materiale oggetto del contributo per i 3 anni successivi.

Il Comune si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni effettuate.

Le domande possono essere presentate dal 1 al 31 gennaio dell'anno successivo all'apertura di una nuova attività, all'esecuzione di ristrutturazioni strutturali o impiantistiche, al rinnovo di locali o all'acquisto/rinnovo di attrezzature, all'avvio di start up, indicando l'ammontare delle spese sostenute.

Per le domande di contributo relative all'anno 2016, la domanda di contributo potrà essere presentata dal 1 al 28 febbraio 2017.

Il richiedente deve comunque presentare le quietanze relative alla documentazione di spesa entro e non oltre il 15 aprile dell'anno di presentazione della domanda.

Graduatoria - Il responsabile competente dovrà approvare entro il 30 aprile di ogni anno la graduatoria delle domande ammesse a contributo secondo i seguenti criteri:

- 1) prioritariamente, le start up (tra più domande, prevale quella presentata per prima al protocollo dell'Ente);
- 2) successivamente, tutte le altre domande secondo l'ordine di presentazione al protocollo dell'Ente.

Sono escluse dalla graduatoria e, di conseguenza, dal contributo :

1. le domande per le quali non sono state presentate le quietanze relative alla documentazione di spesa entro il 15 aprile dell'anno successivo;
2. le domande di apertura di nuova attività (escluse quelle al punto 3) che non sono effettivamente operanti entro il 31 marzo dell'anno successivo all'assunzione delle spese.

Art. 7 - Erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi deve avvenire con cadenza annuale a decorrere all'anno successivo, con provvedimento del responsabile competente, seguendo l'ordine di graduatoria nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio. Il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione entro 90 giorni dalla data di assegnazione da parte del responsabile competente.

Art. 8 - Revoca del contributo

Oltre alle specifiche revoche riferite negli articoli precedenti del presente regolamento, il contributo accordato è revocato nei seguenti casi:

1. qualora l'azienda sia chiusa per cessata attività, ceduta a terzi o trasferita fuori dal territorio comunale entro i 3 anni successivi dalla data di assegnazione del contributo, salvo che per cause di morte o malattia grave comportante l'impedimento alla normale continuazione dell'attività;
2. qualora il beneficiario risulti inadempiente rispetto a quanto disposto nel presente regolamento.

La revoca del contributo comporta la restituzione al Comune delle somme erogate.

La restituzione deve avvenire tassativamente entro 90 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, pena l'attivazione delle procedure esecutive per l'escussione delle stesse.

Art. 9 - Copertura finanziaria

L'Amministrazione Comunale ogni anno, in fase di redazione del bilancio di previsione, determina l'ammontare complessivo dei contributi erogabili, fatte salve le eventuali variazioni di bilancio che possono essere eventualmente adottate nel corso dello stesso anno.

Qualora, in base alle domande ammesse, l'ammontare del contributo superi l'importo stanziato in bilancio, l'assegnazione verrà effettuata in base ai criteri sopra indicati.

Per la stessa ~~unità locale~~ sede (sia essa sede legale, secondaria, unità locale, etc.) può essere richiesta da parte del medesimo soggetto la concessione di un solo contributo nell'arco di 5 anni dalla concessione dello stesso. Nel caso di unica sede, coincidente con l'unità locale operativa, il limite dei 5 anni si applica alla ditta.

Il contributo di cui al punto 2 dell'art. 4 può essere attribuito per una sola volta nell'arco dei 5 anni.

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

ALLEGATO – SUDDIVISIONE TERRITORIALE

Zona A - Comprende i territori delle frazioni di:

5. Spert
6. Sommacosta
7. Pianture
8. Sitran
9. Valzella
10. Tignes
11. Quers
12. Schiucaz
13. Plois
14. Curago
15. Campon
16. Pian Cansiglio
17. Pian Osteria
18. Garna
19. Villa
20. Torch
21. Torres
22. Foran
23. Tomas
24. Lasta
25. Santa Croce del Lago

Zona B - Comprende i territori delle frazioni di:

- Farra centro
- Villaggio Riviera
- Villanova
- Bastia
- Paludi
- Pieve centro
- Cornei
- Puos centro
- Buscole
- Poiatte

Qualora la sede dell'attività non rientri nelle frazioni indicate, la sua ubicazione verrà considerata con riferimento alla frazione sopra indicata più vicina.